



**Ris. mun. n° 945 del 12.01.2026**  
03.02.2026

## **Ordinanza municipale**

concernente gli incentivi a favore della sostenibilità ambientale ed energetica

### **Il Municipio di Castel San Pietro**

#### Richiamati

- l'art. 192 della Legge organica comunale;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- il Regolamento comunale per incentivi a favore della sostenibilità ambientale ed energetica, anno 2025 (RE)

#### **emana**

le seguenti disposizioni concernenti l'erogazione di incentivi comunali a favore della sostenibilità ambientale ed energetica.

#### **CAPITOLO I**

#### **Disposizioni generali e competenze**

##### **1. Obiettivo**

La presente Ordinanza definisce le procedure di concessione di quegli incentivi comunali miranti al sostegno delle misure di politica ambientale ed energetica volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili, a incentivare la mobilità sostenibile e l'adattamento al cambiamento climatico.

##### **2. Autorità competenti**

L'applicazione della presente Ordinanza compete al Municipio che la può delegare all'Ufficio tecnico comunale e/o alla Cancelleria comunale.

##### **3. Campi di applicazione**

Gli ambiti sussidiati dal Comune sono quelli indicati all'art. 3 del Regolamento comunale per incentivi a favore della sostenibilità ambientale ed energetica.

##### **4. Finanziamento**

In caso di esaurimento dei crediti previsti a preventivo e in presenza di ulteriori richieste di incentivi da evadere nell'anno in corso, il Municipio decide, a sua discrezione, tra le varianti seguenti:

- travasare una parte del budget da un ambito all'altro oppure
- rinviare la decisione di incentivo all'anno seguente oppure
- concedere un ampliamento del budget annuale secondo le disposizioni della LOC e i relativi Regolamenti di applicazione oppure
- non concedere l'incentivo richiesto.

## CAPITOLO II

### Procedura e condizioni di incentivazione

#### 5. Beneficiari

<sup>1</sup>Gli incentivi comunali sono destinati a coloro, persone fisiche e/o persone giuridiche, che realizzano una delle azioni sul territorio giurisdizionale del Comune di Castel San Pietro di cui all'art. 3 del Regolamento, in conformità alle sue condizioni e a quelle previste nella presente Ordinanza.

<sup>2</sup>Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (tasse, tributi pubblici, multe, ecc.), in linea con l'applicazione dell'art. 28 del Regolamento (Diritto di compensazione).

#### 6. Procedura di richiesta

<sup>1</sup>La procedura per l'ottenimento degli incentivi è avviata mediante una richiesta da inoltrare al Municipio, per il tramite dell'Ufficio tecnico comunale o della Cancelleria comunale, con gli appositi formulari e/o secondo le disposizioni indicate nella presente Ordinanza. La richiesta va inoltrata, a conclusione dei lavori, ma al più tardi entro sei mesi dal pagamento del bene o dalla prestazione realizzata, o dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente. Anche per quanto riguarda gli abbonamenti per i trasporti pubblici e la benzina alchilata, la richiesta va inoltrata entro sei mesi dalla data di acquisto.

<sup>2</sup>Sui formulari vengono specificati i giustificativi da inoltrare insieme al formulario e a quale Ufficio dell'Amministrazione comunale va inoltrata la documentazione.

<sup>3</sup>Le richieste diventano effettive quando corredate da tutte le indicazioni e i giustificativi necessari. La priorità per l'esame e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di ricezione delle stesse, nella misura in cui le domande sono complete.

<sup>4</sup>I richiedenti devono fornire tutte le informazioni richieste e i documenti necessari all'accertamento del diritto all'incentivo richiesto (comprese eventuali fotografie degli oggetti interessati e/o degli interventi eseguiti), autorizzando inoltre il Municipio e l'Amministrazione comunale ad esaminare i dati e gli atti pertinenti, come pure a farne richiesta agli uffici competenti. In caso di mancata collaborazione, l'incentivo richiesto è negato.

<sup>5</sup>Il richiedente deve indicare espressamente se per il progetto in questione prevede di ottenere, rispettivamente ha già ottenuto, ulteriori aiuti finanziari da parte di altri enti (pubblici o privati). Di principio è permessa la cumulabilità degli aiuti, riservato il limite e le eccezioni previsti all'art. 7 cpv. 8 del Regolamento.

#### 7. Principi generali

<sup>1</sup>Possono essere presentate delle richieste per ogni misura attivata a partire dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, ritenuto che siano rispettate le condizioni fissate per beneficiare dell'incentivo richiesto.

<sup>2</sup>Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Comune entro i termini definiti nella presente Ordinanza municipale.

<sup>3</sup>Eventuali, sconti, ribassi, ristorni, contributi e sussidi versati da terzi per il medesimo oggetto devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo. Per il calcolo dell'incentivo farà stato il prezzo netto di acquisto, di installazione o di fornitura.

<sup>4</sup>Per gli incentivi nel campo dell'edilizia e dell'impiantistica, in caso di più interventi di vario tipo nel tempo o di richieste multiple, si applica un massimo di fr. 5'000.00 di incentivo per edificio ogni dieci anni.

<sup>5</sup>Per gli incentivi nel campo della mobilità per l'utilizzo dei trasporti pubblici, in caso di richieste multiple, si applica un massimo di fr. 500.00/anno a persona.

#### 8. Versamento incentivi

<sup>1</sup>Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima, il versamento del sussidio avviene, di regola, entro un mese dall'accertamento, di norma tramite accredito bancario o postale.

<sup>2</sup>Se il contributo comunale è inferiore a fr. 200.00, di principio, la Cancelleria comunale è autorizzata ad evadere la richiesta a contanti.

#### 9. Controlli

Il Municipio, tramite gli uffici preposti, si riserva di verificare sul posto l'attuazione delle misure finanziate e delle eventuali condizioni fissate al momento dell'assegnazione del contributo.



### CAPITOLO III

#### Incentivi a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

##### **10. Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati (art. 8 RE)**

Per coloro che realizzano interventi su edifici esistenti è concesso un incentivo pari al finanziamento cantonale nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati, ritenuto un importo massimo di fr. 5'000.00.

##### **11. Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili (art.9 RE)**

<sup>1</sup>Per coloro che realizzano interventi di sostituzione di impianti in edifici residenziali esistenti è concesso un incentivo:

- pari al 10% del finanziamento erogato dal Cantone, ritenuto un massimo di fr. 2'000.00, per la sostituzione dell'impianto con una pompa di calore, impianto a pellets o per l'allacciamento ad una rete di teleriscaldamento;
- di fr. 500.00 + fr. 20.00/kW di potenza nominale installata (Q<sub>n</sub> traghetta), ritenuto un massimo di fr. 1'000.00, per la sostituzione con un impianto centralizzato a legna.

<sup>2</sup>Gli impianti di riscaldamento a legna in pezzi fino a 70 kWth di potenza nominale a carica automatizzata, devono essere dotati della dichiarazione di conformità (DoC) e deve essere fornita la *Garanzia di prestazione Riscaldamenti a legna* di SvizzeraEnergia. Anche se l'impianto è a carica manuale, deve essere dotato della Dichiarazione di prestazione (DoP). Gli impianti di riscaldamento a legna in pezzi superiori a 70 kWth di potenza nominale a carica automatizzata devono essere dotati della Dichiarazione di conformità (DoC) e deve essere fornita la Dichiarazione di progettazione conforme alle direttive QM-Holzheizwerke.

##### **12. Installazione filtro antiparticolato (art. 10 RE)**

<sup>1</sup>Per coloro che installano un filtro antiparticolato su un impianto di riscaldamento a legna principale esistente, l'incentivo è pari al 25% della spesa netta di acquisto del filtro inclusa l'installazione, sino a un massimo di fr. 1'000.00.

<sup>2</sup>Alla richiesta devono essere allegati un rapporto che descrive l'impianto e l'intervento effettuato, la fattura dell'installatore contenente la scheda tecnica del filtro che attesta l'abbattimento di almeno l'80% della massa delle particelle di polvere.

##### **13. Impianti acqua calda sanitaria (art. 11 RE)**

<sup>1</sup>Per coloro che posano degli impianti solari termici su edifici esistenti, e che godono degli incentivi cantonali, l'incentivo è equivalente al contributo erogato in via definitiva dal Cantone, sino a un massimo di fr. 1'500.00.

<sup>2</sup>Per coloro che installano un bollitore a pompa di calore, in sostituzione di scaldacqua esistenti (elettrici oppure ad energie fossili) su edifici esistenti, l'incentivo è pari al 25% del costo netto di acquisto e di installazione, sino a un massimo di fr. 1'500.00.

<sup>3</sup>Per coloro che convertono un sistema esistente di riscaldamento dell'acqua calda sanitaria tramite resistenza elettrica dal periodo notturno a quello diurno, l'incentivo è pari alla spesa sostenuta, sino a un massimo di fr. 100.00. Il presente contributo non è cumulabile con l'art. 13 del Regolamento (Sistemi ottimizzazione consumo proprio fotovoltaico).

##### **14. Installazione batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici (art. 12 RE)**

<sup>1</sup>Per coloro che realizzano un impianto di stoccaggio di energia prodotta per mezzo di impianti fotovoltaici, sia nuovi che esistenti, con accumulatori (batterie) stazionari o con batteria di automobili tramite carica bidirezionale, l'incentivo è pari al 30% del costo di acquisto e di installazione sino a un massimo di fr. 2'000.00.

<sup>2</sup>Al formulario di richiesta devono essere allegate, oltre a quanto indicato nel formulario stesso, la documentazione tecnica dell'impianto e il rapporto di messa in servizio da parte dell'istallatore.

##### **15. Sistemi di ottimizzazione del consumo proprio di fotovoltaico (art. 13 RE)**

Per coloro che installano sistemi di ottimizzazione dell'autoconsumo della propria corrente fotovoltaica in impianti con una potenza di almeno 2 kWp, in parallelo alla rete, in edifici nuovi o esistenti, l'incentivo è pari a fr. 200.00.

**16. Allacciamento a reti di teleriscaldamento** (art. 14 RE)

Per coloro che eseguono un allacciamento di un nuovo edificio o di uno esistente ad una rete di teleriscaldamento, e che godono degli incentivi cantonali, l'incentivo è pari al 10% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone, sino a un massimo di fr. 2'000.00 per allacciamento.

**17. Spese amministrative iniziali per l'istituzione di un RCP e un RCP virtuale** (art. 15 RE)

<sup>1</sup>Per coloro che costituiscono un raggruppamento ai fini del consumo proprio tradizionale (RCP) o virtuale (RCPv), notificato e approvato dal gestore della rete elettrica, l'incentivo forfait è pari a fr. 500.00.

<sup>2</sup>Alla richiesta devono essere allegati una copia della notifica della messa in servizio del RCP/RCPv e del contratto approvato dal gestore della rete elettrica.

**18. Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza** (art. 16 RE)

<sup>1</sup>Per l'allestimento di un nuovo Certificato energetico Cantonale degli Edifici CECE®, effettuato da un esperto accreditato ([www.cece.ch](http://www.cece.ch)) per immobili riscaldati e che beneficiano degli incentivi cantonali, può essere erogato un incentivo forfettario nei seguenti casi:

- a) edifici mono e bifamiliari fr. 250.00
- b) edifici plurifamiliari fr. 400.00
- c) altre categorie di edifici fr. 600.00

<sup>2</sup>Per l'allestimento di un nuovo Certificato energetico Cantonale degli Edifici CECE® plus, effettuato da un esperto accreditato ([www.cece.ch](http://www.cece.ch)) per immobili riscaldati realizzati prima del 2000 e che beneficiano degli incentivi cantonali, può essere erogato un incentivo forfettario nei seguenti casi:

- a) edifici mono e bifamiliari fr. 500.00
- b) edifici plurifamiliari fr. 800.00
- c) altre categorie di edifici fr. 1'200.00

**19. Processi industriali, commercio e servizi** (art. 17 RE)

Per grandi consumatori e piccole-medie imprese, con sede (succursale, stabilimento o recapito) nel Comune, che realizzano studi di analisi energetica, che aderiscono a una delle organizzazioni riconosciute dalla Confederazione per lo svolgimento di un'analisi energetica comportante la domanda di rimborso della tassa sul CO<sub>2</sub> o che beneficiano delle prestazioni fornite da *energo* o *Reffnet.ch*, e che godono degli incentivi cantonali, l'incentivo è pari al 5% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone, sino a un massimo di fr. 2'500.00.

**CAPITOLO IV**

**Incentivi a favore di una mobilità efficiente e sostenibile**

**20. Acquisto abbonamenti per i trasporti pubblici (privati)** (art. 18 RE)

<sup>1</sup>Possono richiedere il versamento di un incentivo comunale per l'acquisto di abbonamenti e titoli di trasporto pubblico nominali, le persone fisiche domiciliate o dimoranti a Castel San Pietro che acquistano i seguenti abbonamenti per la seconda classe:

- abbonamenti generali (AG) delle FFS;
- abbonamenti metà prezzo delle FFS;
- abbonamenti arcobaleno annuali e mensili;
- abbonamenti rilasciati dalle FFS a favore della mobilità sostenibile;
- abbonamento Publibike Velospot;
- abbonamento car Mobility.

Per il dettaglio degli abbonamenti si rimanda ai siti ufficiali delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) e Comunità tariffale Arcobaleno.

<sup>2</sup>L'incentivo ammonta al 15% del prezzo pagato, ossia dedotti eventuali altri finanziamenti (es. abbonamento aziendale o altre deduzioni), ritenuto un contributo massimo di fr. 500.00 per anno civile.

<sup>3</sup>Per i conducenti che depositano volontariamente e in modo definitivo la propria licenza di condurre l'incentivo viene aumentato, esclusivamente nell'anno del deposito, al 20%, ritenuto un contributo massimo di fr. 500.00.

A comprova del deposito della licenza di condurre deve essere fornita la conferma scritta della Sezione della circolazione.



<sup>4</sup>Per i giovani fino ai 25 anni compiuti l'incentivo ammonta al 20% del prezzo pagato, ossia dedotti eventuali altri finanziamenti (es. Appresfondo, abbonamento aziendale o altre deduzioni), ritenuto un massimo di fr. 500.00 per anno civile.

<sup>5</sup>Sugli abbonamenti della Publibike Velospot e della car Mobility l'incentivo ammonta al 30% per un totale annuale massimo di fr. 40.00 ciascuno.

<sup>6</sup>I beneficiari possono richiedere il contributo comunale presentandosi allo sportello della Cancelleria comunale con l'abbonamento o il titolo di trasporto acquistato e la comprova dell'avvenuto pagamento, oppure inoltrando la documentazione richiesta per posta elettronica.

<sup>7</sup>Per l'abbonamento a credito metà-prezzo PLUS, il contributo potrà essere richiesto eccezionalmente entro sei mesi dalla scadenza o dall'utilizzo completo del credito, presentando un giustificativo che attesti l'ammontare dell'importo utilizzato (costo effettivo per l'utente).

<sup>8</sup>Non è sussidiata la partecipazione finanziaria delle famiglie degli allievi di scuola media alle quali viene consegnato un titolo di trasporto generale (art. 24 cpv. 3 del Regolamento della scuola media).

<sup>9</sup>Sono esclusi dagli incentivi gli abbonamenti al portatore o le singole corse.

**21. Installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici (art. 19 RE)**

<sup>1</sup>L'incentivo ammonta al 20% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo di:

- fr. 100.00 per l'installazione di una stazione di ricarica elettrica monodirezionale;
- fr. 800.00 per l'installazione di una stazione di ricarica elettrica bidirezionale.

<sup>2</sup>Possono beneficiare dell'incentivo le installazioni in strutture nuove o esistenti localizzate sul territorio giurisdizionale del Comune, che beneficiano dei finanziamenti cantonali:

- per le persone fisiche domiciliate o dimoranti: massimo 2 postazioni di ricarica ogni 5 anni;
- per le attività economiche domiciliate nel Comune: massimo 5 postazioni di ricarica ogni 5 anni.

**22. Studi e misure nell'ambito della mobilità aziendale e della mobilità sostenibile (art. 20 RE)**

<sup>1</sup>La presente Ordinanza si applica ai nuovi piani della mobilità che saranno allestiti in base alla *Guida della mobilità aziendale* e che rispettano le condizioni per il versamento dei contributi forfettari per azienda da parte del Cantone. La promozione non si applica ai piani della mobilità già completati o alle azioni già avviate prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza.

<sup>2</sup>Si applica inoltre ai provvedimenti realizzabili previsti da un piano della mobilità nuovo o preesistente, ma comunque conforme alla *Guida sulla mobilità aziendale*, e alle misure attuate nel quadro di un comprensorio della centrale della mobilità. Non possono essere presi in considerazione provvedimenti già attuati o in corso al momento dell'entrata in vigore della presente Ordinanza.

<sup>3</sup>I piani della mobilità e i relativi provvedimenti devono riguardare le aziende e il personale effettivamente attivi e operanti sul territorio del Comune. Due o più aziende possono elaborare un piano della mobilità e organizzare delle misure di attuazione in comune.

<sup>4</sup>L'incentivo ammonta al 50% del contributo cantonale ritenuto un importo massimo di fr. 3'000.00.

**CAPITOLO V**

**Incentivi a favore dell'adattamento al cambiamento climatico**

**23. Acquisto di benzina alchilata (art. 21 RE)**

<sup>1</sup>L'incentivo ammonta al 50% del prezzo di acquisto del carburante, ritenuto un contributo massimo di 15 litri per nucleo familiare o attività economica, per anno civile.

<sup>2</sup>Possono richiedere il versamento di un incentivo comunale per l'acquisto di benzina alchilata le persone domiciliate o dimoranti nel Comune di Castel San Pietro e le attività economiche con sede a Castel San Pietro che acquistano benzina alchilata per i loro macchinari agricoli/forestali e del giardinaggio con motore a 2 e 4 tempi.

<sup>3</sup>Il contributo è applicabile unicamente a prodotti acquistati in Svizzera.

**24. Superfici verdi (art. 22 RE)**

<sup>1</sup>L'incentivo ammonta a:

- pareti verdi: fr. 40.00/m<sup>2</sup>, ritenuto un importo massimo di fr. 3'000.00;
- tetti verdi: fr. 20.00/m<sup>2</sup>, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.00.

<sup>2</sup>Possono beneficiare dell'incentivo le installazioni in edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune, che ossequiano le linee guida "Inverdimento di stabili" della Schweizerische Fachvereinigung Gebaudebegrünung (SFG).

<sup>3</sup>L'inverdimento deve essere stato preventivamente autorizzato secondo la procedura edilizia.

**25. Aree verdi/drenanti in sostituzione di superfici in asfalto (o simili) (art. 23 RE)**

<sup>1</sup>L'incentivo ammonta a fr. 20.00/m<sup>2</sup>, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.00 per caso.

<sup>2</sup>Possono beneficiare dell'incentivo le sostituzioni di superfici in asfalto (o simili) in piazzali esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

<sup>3</sup>Le misure edili incentivate, quando necessario, devono essere autorizzate da regolare licenza edilizia.

**26. Centraline meteo per impianti di irrigazione (art. 24 RE)**

L'incentivo ammonta a:

- impianti nuovi localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune: 50% del valore di acquisto, ritenuto un importo massimo di fr. 100.00;

- impianti esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune: 50% del costo globale della modifica (pezzi, montaggio e messa in esercizio), ritenuto un importo massimo di fr. 250.00.

**27. Recupero dell'acqua piovana (art. 25 RE)**

<sup>1</sup>L'incentivo ammonta al 20% della spesa d'investimento (acquisto del materiale e posa) necessaria per la realizzazione di sistemi di recupero dell'acqua piovana, ritenuto un massimo di:

- fr. 2'000.00 per l'installazione di impianti di recupero acqua piovana per abitazioni primarie mono e bifamiliari;

- fr. 4'000.00 per l'installazione di impianti di recupero acqua piovana per abitazioni primarie plurifamiliari e per edifici di maggiori dimensioni, ad uso artigianale o industriale.

<sup>2</sup>Alla richiesta devono essere allegati la documentazione con descrizione dettagliata dell'impianto e, se del caso, la licenza edilizia che ha autorizzato l'intervento, indicando la capienza del serbatoio di riserva e lo scopo per il quale è utilizzata l'acqua recuperata.

<sup>3</sup>Il Municipio, tramite l'Ufficio tecnico, verifica sul posto le attrezzature, l'impianto di recupero dell'acqua piovana e il funzionamento dello stesso. I servizi tecnici possono avvalersi della collaborazione degli uffici cantonali competenti per i casi più elaborati.

**28. Altri interventi virtuosi in ambito energetico/ambientale/climatico (art. 26 RE)**

<sup>1</sup>Possono beneficiare di un incentivo comunale coloro che realizzano progetti particolarmente meritevoli e con carattere pionieristico con risalto a livello cantonale, nazionale e internazionale, se direttamente legati all'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico, della biodiversità urbana, delle isole di calore e dell'economia circolare.

<sup>2</sup>I progetti sono valutati dal Municipio a seguito di una richiesta scritta entro un anno dall'avvio del progetto. Dovrà essere presentata la documentazione o certificazione che comprovi il carattere pionieristico del progetto.

<sup>3</sup>Per il versamento del contributo comunale occorre presentare la spesa effettiva sostenuta e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento delle prestazioni.

<sup>4</sup>Il Municipio può promuovere e sostenere campagne di sensibilizzazione mirate, a tempo determinato, finalizzate a promuovere gli obiettivi previsti dal Regolamento comunale per incentivi a favore della sostenibilità aziendale ed energetica, nei limiti dei crediti destinati a questo scopo.

**CAPITOLO VI  
Disposizioni finali**

**29. Revoca e restituzione dell'incentivo**

Il Municipio si riserva il diritto di revocare l'incentivo e se del caso di richiedere la restituzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento e della presente Ordinanza o di altre condizioni previste nelle decisioni di assegnazione degli incentivi.

**30. Rimedi giuridici**

<sup>1</sup>Contro le decisioni dei competenti Uffici comunali è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.



<sup>2</sup>Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

### **31. Entrata in vigore e disposizioni abrogative**

<sup>1</sup>La presente ordinanza entra in vigore al 1° aprile 2026, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 192 cpv. 2 e 208 e seguenti LOC.

<sup>2</sup>Sono abrogate le seguenti ordinanze e ogni altra precedente disposizione in contrasto con questa ordinanza:

- Ordinanza municipale concernente il finanziamento di misure a favore dell'efficienza energetica e dello sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici del 22.09.2020;
- Ordinanza municipale concernente il sussidio a chi acquista benzina alchilata da utilizzare per macchinari agricoli e del giardinaggio del 26.08.2020;
- Ordinanza municipale concernente la promozione della mobilità sostenibile, sussidio a chi acquista una bicicletta elettrica (e-bike) o per la sostituzione della batteria del 26.08.2020;
- Ordinanza municipale concernente il finanziamento dell'acquisto degli abbonamenti e titoli di viaggio per il trasporto pubblico del 29.01.2024;
- Ordinanza municipale concernente il finanziamento di studi e misure nell'ambito della mobilità aziendale e della mobilità sostenibile del 26.08.2020;
- Ordinanza municipale concernente la promozione della mobilità sostenibile, sussidio a chi acquista un autoveicolo e motoveicolo elettrico, ibrido plug-in o installa una postazione di ricarica per automobili elettriche al domicilio o presso i datori di lavoro del 26.08.2020;
- Ordinanza municipale concernente l'incentivo alla realizzazione di nuovi sistemi di recupero dell'acqua piovana del 22.11.2019.

### **32. Pubblicazione**

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 4 febbraio 2026 al 5 marzo 2026.

### **33. Reclamo e Ricorso**

Contro la presente Ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO  
Il Sindaco: Il Segretario:  
A. Ponti L. Fontana

